

## Proposta di legge presentata da Silvia Chimienti

### *“Riforma del sistema di formazione e reclutamento del personale della scuola”*

#### Art. 1

##### *(Finalità)*

1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una specifica formazione iniziale ed un sistema di reclutamento equo, meritocratico e permeato dal principio della certezza del diritto.
2. La presente proposta di legge è finalizzata all'assorbimento del precariato scolastico nel prossimo quinquennio e alla creazione di un sistema di formazione e di reclutamento per il futuro che possa garantire chiarezza, impedendo definitivamente il rigenerarsi del precariato e delle connesse situazioni di incertezza normativa e occupazionale.
3. La formazione iniziale degli aspiranti docenti, a cui si accede previo superamento di una prova concorsuale nazionale, è retribuita e volta alla valorizzazione delle competenze professionali inerenti l'insegnamento attivo e non teorico-accademico attraverso l'istituzione di un tirocinio che sia incentrato sugli aspetti pratici e didattici della professione.

#### CAPO I – FASE TRANSITORIA

#### Art. 2

##### *(Piano per l'assorbimento del personale scolastico a tempo determinato)*

1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno dell'attuale precariato scolastico è definito un piano quinquennale, per gli anni scolastici 2015-2020, di immissione in ruolo del personale docente ed educativo a tempo determinato all'interno delle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605 lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, del personale docente ed educativo inserito nella graduatoria

provinciale dei docenti abilitati di cui all'articolo 4. Tale piano quinquennale è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368.

2. Le immissioni in ruolo saranno effettuate su tutti i posti vacanti e disponibili dopo la determinazione degli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici, riconducendo a 18 ore le cattedre negli istituti di istruzione superiore soltanto nel caso in cui non compromettano la continuità didattica, l'omogeneità delle sezioni, la disponibilità di personale a copertura di supplenze di breve e media durata; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e attuando la revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 , nel rispetto delle specifiche professionalità dei docenti.

3. Nella prospettiva del superamento della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto si dà attuazione all'organico funzionale, come previsto dall'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

### Art. 3

#### *(Graduatoria unica su base nazionale)*

Al fine di facilitare ed accelerare il processo di assorbimento delle attuali graduatorie ad esaurimento, per il triennio 2015-2018, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una Graduatoria unica su base Nazionale per ciascuna classe di concorso, in sostituzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscono tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria unica su base nazionale, potrà optare per una o più regioni in cui richiedere l'immissione in ruolo.

Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una regione diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.

### Art. 4

#### *(Graduatoria provinciale dei docenti abilitati)*

1. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliarne le prospettive lavorative, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati e che preveda la possibilità di accodamento negli anni intermedi per i docenti che conseguano l'abilitazione nel corso del quinquennio in questione.

Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, ma solo in subordine all'assorbimento della graduatoria unica nazionale di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. L'attribuzione degli incarichi, delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle lezioni avviene attraverso il ricorso alla suddetta graduatoria provinciale direttamente da parte degli Ambiti Territoriali.

I docenti provvisti di abilitazione che richiedano l'inclusione nelle Graduatorie provinciali potranno indicare le sedi di istituzioni scolastiche presenti nell'intera provincia, superando in questo modo il limite di scelta di venti istituzioni scolastiche all'interno di una sola provincia.

## Art. 5

*(Modifica dei criteri per l'immissione in ruolo)*

Al fine di facilitare ed accelerare il processo di assorbimento delle attuali graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605 lettera c) e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il triennio 2015-2018 l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 30 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 70 per cento, attingendo alla graduatoria unica nazionale di cui all'articolo 3 della presente legge.

A partire dal 2018, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, avrà luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alla graduatoria nazionale.

## CAPO II – FASE FUTURA

## Art. 6.

*(Percorso di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria)*

1. A partire dall'anno scolastico 2020-21 i percorsi di formazione iniziale per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si svolgono, durante i corsi di laurea magistrale di scienze della formazione primaria; tali corsi di laurea magistrale sono a numero chiuso e programmato in base a tutti i posti vacanti e disponibili presenti nel sistema d'istruzione dell'infanzia e primaria della regione. A tale scopo gli uffici scolastici regionali, con cadenza annuale, forniscono dati precisi riguardo il fabbisogno delle singole istituzioni scolastiche. I percorsi di formazione iniziale si concludono con un Esame di Stato che conferisce il titolo abilitante all'insegnamento.

2. A seguito del conseguimento del titolo abilitante avviene l'iscrizione nella graduatoria nazionale e la sottoscrizione del contratto a tempo determinato, di durata annuale per l'anno di prova.

Superato l'anno di prova il contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

## Art. 7

*(Percorso di formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado)*

1. A partire dall'anno scolastico 2020-2021 i percorsi di formazione iniziale per gli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgono dopo il conseguimento della laurea magistrale, che costituisce titolo di accesso al concorso di ammissione all'anno di specializzazione, di cui al successivo comma 2.

2. Il concorso pubblico di ammissione all'anno di specializzazione, aperto a tutti i candidati in possesso di laurea magistrale, si svolge annualmente attraverso prove scritte e orali per verificare le conoscenze teoriche inerenti le discipline di insegnamento relative alla classe di concorso scelta dal candidato. Il concorso pubblico di ammissione all'anno di specializzazione è bandito sulla base del fabbisogno reale del sistema di istruzione delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. A tale scopo gli uffici scolastici regionali, con cadenza annuale, forniscono dati precisi riguardo il fabbisogno delle singole istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. In base a tali dati sarà dunque stabilito il numero di posti necessari affinché sia garantita la copertura sia delle cattedre in organico di diritto, sia di tutti gli altri posti disponibili presso ciascuna istituzione scolastica.

3. Al fine di coordinare le pratiche organizzative e di garantire il contingente necessario e la supervisione per lo svolgimento degli anni di specializzazione, per gli aspiranti docenti che abbiano superato il concorso pubblico di cui al precedente comma sono istituite le scuole di specializzazione alla professione docente.

4. Le scuole di specializzazione alla professione docente sono composte da esperti nell'ambito della didattica e dell'insegnamento, da pedagogisti, da psicologi e da docenti tutor e supervisori secondo la seguente percentuale: per il 70% da personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di

istruzione e per il 30% da docenti universitari presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Le scuole di specializzazione alla professione docente sono istituite dal MIUR, con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Tale decreto determinerà inoltre la composizione delle scuole di specializzazione, secondo le linee-guida di cui al presente comma.

5. Le scuole di specializzazione alla professione docente hanno durata annuale e sono istituite nell'ambito di ciascuna regione. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria ne garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche finanziarie e di personale necessari al loro funzionamento.

6. L'anno di specializzazione, a cui si accede solo mediante superamento del pubblico concorso di cui al comma 2 del presente articolo e a seguito di una prova psico-attitudinale che valuti l'effettiva capacità dell'aspirante docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni, comprende quattro gruppi di attività:

a) un percorso formativo, da svolgersi presso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, con insegnamenti di scienze dell'educazione e con insegnamenti di pedagogia, di didattiche disciplinari e di metodologie dell'insegnamento che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico. Al termine dei corsi sono stabilite sessioni d'esame in cui verranno testate le conoscenze e le competenze acquisite dagli specializzandi.

b) un percorso di carattere socio-psico-pedagogico, finalizzato allo sviluppo delle capacità relazionali del futuro docente.

c) un percorso formativo finalizzato all'attribuzione agli specializzandi delle necessarie competenze in materia di educazione alimentare, educazione all'ambiente ed educazione all'affettività ed alla sessualità consapevole, al fine di contrastare le discriminazioni e ogni forma di bullismo in ambiente scolastico.

d) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un docente tutor secondo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. Le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio di concerto con le scuole di specializzazione alla professione docente, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, anche in compresenza con i docenti tutor. Almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità, degli alunni con disturbi dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali.

7. Gli specializzandi, all'atto dell'immatricolazione alla scuola di specializzazione alla professione docente, sottoscrivono un contratto di formazione di durata annuale cui si applicano le norme vigenti in materia di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola sia per la parte normativa che per la parte economica.

8. Al termine dell'anno di specializzazione è prevista una prova finale che tenga conto dei risultati degli esami svolti *in itinere* e dell'attività di tirocinio svolta da ciascun specializzando.

La valutazione è affidata ad una commissione di cui fanno parte sia il personale delle scuole di specializzazione sia gli insegnanti delle istituzioni scolastiche che abbiano collaborato alle attività della scuola di specializzazione.

9. Il conseguimento della specializzazione dà accesso diretto al ruolo entro tre anni. Gli aspiranti docenti che abbiano conseguito l'abilitazione ma che non siano stati assunti a tempo indeterminato entro tre anni si vedranno riconoscere un risarcimento quantificabile nelle conseguenze causalmente riconducibili a tale mancata assunzione.

10. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le scuole si avvalgono di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che abbia raggiunto un livello di anzianità di servizio pari a 30 anni o più e che possa essere utilizzato per metà del proprio monte-ore nell'insegnamento tradizionale nelle classi e per l'altra metà in attività di formazione per i nuovi docenti.

11. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di tutor dei tirocinanti.

I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento dei tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui al comma 14 del presente articolo tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato e che abbiano raggiunto un livello di anzianità di servizio pari a 30 anni nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.

12. Ai tutor supervisor è affidato il compito di:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor dei tirocinanti, assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
- c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
- d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo e la loro ripartizione tra le scuole di specializzazione di riferimento, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le scuole di specializzazione

alla professione docente provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni.

La scuola di specializzazione provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor supervisor, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.

14. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui al comma 6 del presente articolo, evidenziando per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:

- a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano raggiunto un livello di anzianità di servizio pari a 30 anni disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo *curriculum vitae*;
- b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio;
- c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
- d) presenza di laboratori attrezzati;
- e) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche;
- f) sviluppo di progetti inerenti l'educazione alimentare, l'educazione ambientale e l'educazione all'affettività.